

SENATO DELLA REPUBBLICA
8° COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

**Audizione di ANSEB nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione
del Codice dei contratti pubblici**

13 marzo 2019

La regolazione dei servizi sostitutivi di mensa di cui all'articolo 51, c. 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) è contenuta nell'articolo 144 («Servizi di ristorazione») del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 di attuazione del comma quinto del citato articolo 144.

Le citate disposizioni regolano non soltanto le gare pubbliche, ma anche i rapporti tra privati e, quindi, gli incarichi assegnati da aziende del libero mercato alle società emittitrici. È opportuno ricordare questa particolare situazione per evidenziare la portata di ogni possibile intervento su questa materia.

Il mercato del buono pasto è ad oggi sano e in crescita. Il fallimento di una nota azienda emettitrice, quella che negli anni ha vinto il maggior numero di lotti di assegnazione dei buoni pasto banditi da CONSIP per le pubbliche amministrazioni italiane, **ha dimostrato l'inefficacia economica di strategie commerciali basate sul solo ribasso dei prezzi. Tale politica è stata indirettamente suggerita nel tempo proprio dalla conformazione dei bandi di gara pubblici** per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa, che hanno favorito il ricevimento (e la successiva premiazione) di offerte al massimo ribasso.

Proprio questa dovrebbe essere la finalità di fondo di ogni intervento sull'articolo 144 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'articolo 90 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56: **permettere la pubblicazione di bandi di gara obbligati a premiare la qualità delle offerte e non soltanto il risparmio generato al bilancio dello Stato.**

Per conseguire questo fine, ANSEB, da quando è stato riformato il Codice dei contratti pubblici, propone, in ogni sede, alcuni emendamenti all'articolo 144 utili a: 1) **verificare la solidità degli emittitori** a garanzia del committente pubblico e degli esercenti convenzionati; 2) **incrementare la trasparenza del mercato** vietando la duplicazione dei soggetti: l'azienda assegnataria dell'incarico deve essere la stessa che rimborsa la filiera una volta che i dipendenti pubblici hanno utilizzato i buoni pasto; 3) **istituire una commissione nazionale** partecipata da tutti i portatori di interesse in grado di monitorare l'andamento del mercato e intervenire tempestivamente sulle anomalie che si registrassero nella esecuzione delle gare pubbliche.

Per quanto non oggetto della presente audizione, è opportuno in questa sede richiamare anche **l'importanza che avrebbe per tutto il settore una compiuta transizione del mercato dall'utilizzo dei documenti cartacei alla circolazione non soltanto di card elettroniche, ma di veri e propri documenti digitali**, coerenti con l'evoluzione tecnologica e la crescente diffusione di smartphone e tablet. **Le gare indette dalla Pubblica Amministrazione possono essere un prezioso volano in questo senso**, allorquando obbligassero l'adozione di strumenti molto più sicuri, veloci, economici, trasparenti e vantaggiosi anche per la rete degli esercizi convenzionati. **Il Legislatore stesso potrebbe incentivare tale processo di modernizzazione innalzando la quota di defiscalizzazione e decontribuzione a 9 euro per i soli buoni pasto digitali** (a fronte dei 7 euro previsti oggi per i carnet elettronici).

Rimanendo a disposizione per verificare le soluzioni legislative che possano permettere l'evoluzione descritta, per quanto concerne l'aggiornamento del Codice dei contratti pubblici ANSEB suggerisce le seguenti modifiche all'articolo 144.

Comma 3

Aggiungere, in coda: *“Il soggetto giuridico incaricato del rimborso dei buoni pasto alla rete degli esercenti affiliati deve essere lo stesso assegnatario dell'appalto o contraente del contratto”*

Nuovo comma 4-bis

Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente 4-bis.

“Le società di cui al comma 3, al fine di garantire la rimborsabilità dei buoni pasto in circolazione, devono vincolare nel proprio attivo patrimoniale e per tutto l'esercizio in corso, una somma non inferiore al 2% dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente. Tale importo sarà esclusivamente da:

*a. depositarsi a vista presso una o più banche autorizzate ad operare in Italia o in UE;
b. depositarsi presso banche autorizzate ad operare in Italia, in titoli di debito con durata residua non superiore a 24 mesi inclusi nelle lettere a), b) e c) della tabella cui all'allegato D del Titolo II cap. IV delle nuove disposizioni di vigilanza delle banche di cui alla circ. della Banca d'Italia n. 263/06. Ovvero:*

i. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;

ii. titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata;

iii. titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.

La relazione della società di revisione di cui al precedente comma 3 dà conto della attivazione e adeguatezza di quanto sopra da parte della Società di Emissione.”

Comma 6

Sostituire la lettera b) con la presente: *“b) la dimensione e l’eterogeneità merceologica e qualitativa della rete degli esercizi da convenzionare”;*

Nuovo comma 6-bis

Aggiungere dopo il comma 6, il seguente 6-bis.

“Il valore assunto a base d’asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto”

Nuovo comma 9

Aggiungere, dopo il comma 8, il seguente comma 9.

“Con Decreto del Ministero del Lavoro, è istituita, senza oneri per lo Stato, una commissione nazionale rappresentativa dei portatori di interesse del servizio sostitutivo di mensa, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) informazione sulla normativa;*
- 2) mediazione tra i diversi attori della filiera, anche predisponendo proposte congiunte da sottoporre al legislatore;*
- 3) segnalazione di violazioni della normativa sui buoni pasto alle stazioni appaltanti, con obbligo di queste di effettuare i conseguenti controlli, e ad altre autorità eventualmente competenti.*

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuate le associazioni di rappresentanza partecipanti alla commissione, avente mandato di durata quadriennale.

La commissione nomina, tra i suoi membri, un Presidente e due vice Presidenti che assicurino l’operatività della commissione e l’attività di rappresentanza verso le amministrazioni pubbliche e i portatori di interesse.”

ANSEB - Associazione Nazionale Società Emettentrici Buoni Pasto

P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma

Tel: 06583921

Sito: www.anseb.it

segreteria@anseb.it

Presidente: Emmanuele Massagli

Mail: e.massagli@anseb.it

Twitter: @EMassagli

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettentrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre l’85% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l’Italia.